

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 476/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2012

**relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o francese o immatricolati in Spagna o in Francia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali, fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2012 da parte dei pescherecci dell'Unione europea nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 <sup>(2)</sup>, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri.
- (3) La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.
- (4) In conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o di altre informazioni in suo possesso, quando constatata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

(5) Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che le possibilità di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo assegnate ai pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o francese o immatricolati in Spagna o in Francia sono state esaurite il 29 maggio 2012.

(6) In data 26, 27 e 29 maggio la Francia ha comunicato alla Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi nove pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2012 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 26 maggio per tre pescherecci, dal 27 maggio per due pescherecci e dal 29 maggio per i rimanenti quattro pescherecci, dopo l'ultimo trasferimento autorizzato in quello stesso giorno per questi quattro pescherecci; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dal 30 maggio 2012.

(7) In data 1° giugno 2012 la Spagna ha comunicato alla Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi sei pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2012 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 29 maggio per due di essi e dal 30 maggio per i rimanenti quattro; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dal 30 maggio 2012.

(8) Fatte salve le misure summenzionate adottate dalla Spagna e dalla Francia, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, a decorrere dal 30 maggio 2012, per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o francese o immatricolati in Spagna o in Francia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o francese o immatricolati in Spagna o in Francia è vietata a decorrere, al più tardi, dal 30 maggio.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Maria DAMANAKI  
Membro della Commissione*

---